



Automobile Club d'Italia

Allegato 1 Bis

**SCHEMA DI CONTRATTO PER I SERVIZI DI VIGILANZA, TRASPORTO VALORI,
PORTIERATO/RECEPTION PER L'UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA DELL'ACI
(via Cina, n.413)
CIG n.42774821D0**

tra

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, per il seguito denominato "ACI", con sede legale in Roma, via Marsala, n.8 (Partita IVA: 00907501001), rappresentato per la stipula del presente contratto da

e

La Società, per il seguito denominata "Società" (Codice fiscale e Partita IVA:), con sede in, nella persona di, in qualità di

premessi che

- ◆ con determinazione del Segretario Generale n..... del, è stata autorizzata la procedura aperta n...../2012, per l'affidamento dei servizi di vigilanza, trasporto valori e portierato/reception per la Sede dell'Ufficio Provinciale ACI di Roma (sita nei locali di via Cina, n.413), indetta con bando spedito alla G.U.U.E. in data (.....) e pubblicato sulla G.U.R.I. n..... del
- ◆ la Società è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo 8) del disciplinare di gara;
- ◆ con determinazione n..... del, l'aggiudicazione è diventata definitiva e, a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., ha acquistato efficacia;
- ◆ sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all'art.11, commi 9 e 10 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
- ◆ la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative, in particolare di idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza e trasporto valori nella Provincia di Roma, ai sensi dell'art.134 del T.U.L.P.S. e dell'art.256 bis del relativo Regolamento di esecuzione;
- ◆ la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto del presente schema di contratto, come specificati nel capitolato tecnico (Allegato 2);
- ◆ la Società dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto, dal capitolato tecnico, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;

- ♦ la Società ha prestato garanzia sotto forma di, stipulata con, nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esecuzione del presente contratto con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
- ♦ il numero di CIG rilasciato dall'AVCP è 42774821D0 e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
- ♦ con la stessa determinazione n.....del.....è stato nominato il responsabile/direttore dell'esecuzione del presente contratto;
- ♦ la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;

si conviene e si stipula quanto segue

1. Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.
2. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto:
 - dal capitolato tecnico (Allegato 2 Bis);
 - dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. n.207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione), dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI e dalle disposizioni che dovessero essere emanate in futuro;
 - dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
 - dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

2. Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha ad oggetto i servizi da svolgersi presso i locali della sede dell'Ufficio Provinciale ACI di Roma sito in via Cina, 413, Roma, come di seguito indicati e dettagliatamente specificati nel capitolato tecnico (Allegato 2 Bis):
 - a) la vigilanza dei locali adibiti mediante piantonamento, presso le apposite postazioni
 - b) l'esecuzione del servizio di supporto, trasporto di documenti riservati ed accompagnamento del personale ACI per ragioni di istituto, svolto mediante l'ausilio di una guardia giurata e di un'autovettura aziendale a ciò dedicata
 - c) l'attività di portierato/reception presso la postazione sita al pianterreno
 - d) il collegamento alla centrale operativa della società dei sistemi di sicurezza passiva installati presso i locali della Sede Centrale (via Marsala,8/galleria Caracciolo, via Solferino, 32) comprensivo del pronto intervento, in caso di segnalazione del sistema d'allarme
 - e) il collegamento alla centrale operativa della società dell'impianto antincendio installato presso i locali adibiti a magazzini dell'ACI, siti in Largo Somalia, n.30/b, comprensivo del pronto intervento, in caso di segnalazione del sistema d'allarme
 - f) il servizio di prelievo, trasporto e deposito di plichi e contenitori già sigillati, contenenti denaro ed altri valori;
 - g) l'esecuzione di servizi aggiuntivi e prestazioni accessorie offerti senza alcun onere per l'ACI in sede di offerta tecnica ed attivabili su richiesta di ACI;
 - h) l'esecuzione di eventuali servizi straordinari come previsto all'art.8 del contratto;

- i) le eventuali varianti, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni ed ai servizi contrattuali secondo le modalità ed i limiti previsti all'art.9 del contratto.
- j) lo svolgimento di servizi integrativi e complementari rispetto a quelli elencati nelle precedenti lettere, ma comunque ad essi connessi, che la Società si impegna fin da ora ad effettuare ai sensi dell'art.10 del contratto.

3. Servizio di vigilanza e di trasporto di documenti riservati ed accompagnamento del personale ACI

- 1. Il servizio di vigilanza mediante piantonamento dovrà assicurare il controllo dei locali, degli accessi e delle aree esterne dell'Ufficio nonché la salvaguardia e la sicurezza di beni, dei valori e delle persone all'interno dello stabile, secondo le modalità, le condizioni e gli orari previsti nel capitolato tecnico e verso corrispettivo degli importi indicati all'art.18, comma 3, lett.a) del presente contratto.
- 2. Il servizio di trasporto di documenti riservati ed accompagnamento del personale ACI per ragioni di istituto, svolto mediante l'ausilio di una guardia giurata e di un'autovettura aziendale a ciò dedicata, secondo le modalità, le condizioni e gli orari previsti nel capitolato tecnico e verso corrispettivo degli importi indicati all'art.18, comma 3, lett.b) del presente contratto.
- 3. Il servizio di vigilanza mediante collegamento del sistema d'allarme alla centrale operativa della Società dovrà assicurare la salvaguardia e la sicurezza dell'immobile e dei beni ivi contenuti, nonché un servizio di pronto intervento in caso di segnalazione del sistema d'allarme, come specificato nel capitolato tecnico e verso corrispettivo degli importi indicati all'art.18, comma 3, lett.c) del presente contratto.

4. Servizio di portineria/reception

- 1. Il servizio di portineria/reception presso le portinerie dovrà garantire un'accurata regolamentazione degli accessi, le attività di *front office* e l'accoglienza dell'utenza e dei terzi nonché le altre prestazioni descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo nel capitolato tecnico, secondo le modalità, le condizioni e gli orari ivi previsti e verso corrispettivo degli importi indicati all'articolo 18, comma 3, lett. c) del presente contratto.

5. Servizio di trasporto valori

- 1. La Società dovrà assicurare il servizio di prelievo, trasporto e deposito di plichi e contenitori già sigillati, contenenti denaro ed altri valori, in conformità alle modalità ed alle condizioni previste nel Capitolato tecnico e verso corrispettivo degli importi indicati all'art.18, comma 3, lett.e) del presente contratto.
- 2. Eventuali cause di forza maggiore che dovessero impedire o ritardare il prelievo e la consegna dovranno essere tempestivamente comunicate dalla Società. In caso contrario, l'ACI potrà applicare le penali di cui all'art.33.
- 3. Del pari, sarà cura dell'ACI comunicare tempestivamente ogni causa che dovesse ritardare o impedire la consegna dei plichi alle guardie autorizzate al prelievo; la tempestiva comunicazione inibisce una eventuale pretesa economica della Società per il servizio non espletato.

6. Durata

- 1. Il presente contratto ha una durata di 6 (sei) anni, a decorrere dal e fino al
- 2. La durata complessiva del contratto potrà essere prorogata dall'ACI, per garantire la continuità del servizio stesso, agli stessi patti, prezzi e condizioni, fino ad un massimo di 6 (sei mesi), mediante comunicazione scritta alla Società entro la scadenza del termine di cui al 1° comma, ove sia necessario per assicurare il completamento ed il perfezionamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento.

3. Resta ferma la facoltà per ACI di recedere anche parzialmente dal contratto come previsto al successivo art.35.

7. Periodo di prova

1. Per i primi sei mesi il servizio s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
2. Durante tale periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti e l'applicazione delle penali di cui all'art.33 non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società mediante posta certificata. All'iniziativa di recesso dell'ACI non potrà essere opposta, da parte della Società, la circostanza di aver già effettuato servizi di vigilanza per l'Ente in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
3. Nell'eventualità di recesso di cui al comma precedente, alla Società spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

8. Servizi straordinari

1. L'ACI si riserva la facoltà di richiedere, con un preavviso minimo di 8 (otto) ore, per esigenze straordinarie, limitate nel tempo ed aventi carattere occasionale, l'espletamento di maggiori prestazioni in ordine ai servizi oggetto del contratto.
2. In casi eccezionali, qualora sia necessario per assicurare esigenze sopravvenute di sicurezza, l'ACI potrà richiedere prestazioni straordinarie con un preavviso di 2 (due) ore.
3. La Società dovrà comunque assicurare la prosecuzione del servizio di vigilanza/portierato oltre l'orario contrattualmente definito nei casi in cui esigenze istituzionali e/o organizzative non prevedibili lo rendessero necessario.
4. Tali prestazioni saranno contabilizzate in base ai corrispettivi previsti all'art.18 per le prestazioni ordinarie con riferimento ad ogni tipologia di servizio.

9. Variazioni del servizio

1. L'ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, nei casi di cui al comma 2 dell'art.311 del D.P.R. n.207/2010, anche in via saltuaria ed occasionale, di richiedere variazioni, in aumento o in diminuzione, dei servizi oggetto del presente contratto, in qualsiasi momento e con semplice preavviso da comunicare alla Società almeno 15 (quindici giorni) prima, con conseguente variazione proporzionale del canone di cui al successivo art.18.
2. Le cause impreviste o sopraggiunte che possono determinare variazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo, ipotesi di ristrutturazione organizzativa quali chiusura delle sedi, rilascio dei locali tenuti in locazione e spostamento degli uffici presso un edificio ove già esiste un servizio di vigilanza e/o reception svolto da altri, utilizzo di modalità diverse per l'espletamento del servizio, adozione, secondo le proprie esigenze, di strumenti tecnologici e/o informatici che rendano, a parere dell'ACI, superflue le prestazioni oggetto del contratto, nonché esigenze sopravvenute determinate da misure ed interventi di razionalizzazione e contenimento dei costi gestionali.
3. Nei casi di cui al 1° e 2° comma del presente articolo, l'ACI potrà richiedere una variante, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal presente contratto che la Società è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
4. Nel caso in cui la variazione superi il limite di cui al 3° comma, si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo, previo consenso della Società ed istruttoria ed istruttoria sui prezzi condotta

tenuto conto dei parametri economici di cui all'art.18 e, ove disponibili, dei prezzi standardizzati di cui all'art.7, comma 4, lett. b) e c).

5. Oltre alle varianti di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, in conformità al 3° comma del suddetto articolo 311 del D.P.R. n.207/2010, qualora ricorrano obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto o rientranti nella casistica esemplificativa di cui al 2° comma del presente articolo, l'ACI potrà richiedere alla Società varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali e saranno contenute nel limite del 5 (cinque) per cento dell'importo originario del contratto.
6. In ogni caso, la Società ha l'obbligo di eseguire tutte quelle prestazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ACI e che non mutino sostanzialmente la natura dell'oggetto del contratto e non comportino, per la Società, maggiori oneri.

10. Servizi integrativi e complementari

1. Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, l'ACI si riserva la facoltà di chiedere alla Società l'espletamento di servizi ulteriori, complementari ed integrativi rispetto a quelli contrattualmente previsti, comunque connessi alle attività oggetto del contratto, previa verifica del possesso di idonea autorizzazione, ove richiesta per legge.
2. L'ACI si riserva, altresì, la facoltà di richiedere alla Società di implementare i sistemi di sicurezza già in dotazione presso la sede mediante la fornitura di nuovi impianti tecnologici ovvero di sviluppare nuove soluzioni al fine di ottimizzare i servizi di sicurezza e di controllo degli accessi.
3. Le condizioni economiche per lo svolgimento dei suddetti servizi saranno oggetto di contrattazione tra le parti, in conformità alle tariffe offerte in sede di gara e nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa regolante la materia dei contratti pubblici, tenuto conto dei costi standardizzati di cui all'art.7, comma 4, lett.b) e c) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.

11. Attività comprese nel servizio

1. Il servizio verrà eseguito dalla Società con la massima cura, diligenza e puntualità, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio, nonché sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.
2. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che saranno impartite dal referente ACI di cui all'art.17, nonché a dare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore all'ACI comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio.
3. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione dei locali e della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
4. La Società si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e nel capitolato tecnico che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento delle prestazioni e per assicurare le finalità di ogni servizio richiesto.

12. Condizioni e modalità del servizio

1. La Società assicura lo svolgimento del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini contenuti nel presente contratto e nel capitolato tecnico, nel pieno rispetto delle prescrizioni di leggi e della norme deontologiche ed etiche vigenti in materia.

2. La Società non potrà apportare modifiche - pena la risoluzione di diritto del presente contratto – ai servizi contrattualmente definiti, senza la preventiva autorizzazione dell'ACI. L'ACI si riserva la facoltà di richiedere alla Società di apportare quelle modifiche alle modalità di esecuzione dei servizi che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa anche per brevi periodi e/o per situazioni transitorie ai sensi e nei limiti dell'art.9 del presente contratto.
3. La distribuzione indicata nel capitolato tecnico delle unità di personale, di vigilanza e di portierato/reception, è da ritenersi indicativa e può subire variazioni per esigenze contingenti dell'ACI. In relazione alle necessità dell'Ente potranno essere richieste variazioni o integrazioni o prolungamenti dell'orario rispetto a quanto indicato.
4. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza, che saranno contenute nei limiti di cui al comma 3 dell'art.311 del D.P.R.n.207/2010, ed andranno ad integrare il capitolato tecnico (allegato 2) e, in quanto tale, costituiranno parte integrante del contratto, la cui violazione costituirà inadempimento contrattuale con successiva applicazione della disciplina delle penali e dell'eventuale risoluzione del contratto.

13. Attrezzature e materiali impiegati nel servizio

1. La Società si impegna ad utilizzare strumentazioni, attrezzature e materiali idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.
2. Sono a carico della Società le spese per la fornitura, l'installazione e la manutenzione di tutte le strumentazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste.
3. In considerazione della evoluzione tecnologica nel settore, la Società si impegna affinché le strumentazioni tecnologiche ed informatiche messe a disposizione per lo svolgimento del servizio siano disponibili sempre nelle versioni tecnologicamente più avanzate.

14. Personale addetto

1. Il personale addetto alla vigilanza dovrà indossare l'uniforme e portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della Società di appartenenza; l'addetto alla vigilanza dovrà essere in possesso della prescritta licenza di guardia giurata ed essere munito di pistola e, inoltre, dovrà essere costantemente radiocollegato con la Centrale Operativa Principale e con tutte le radiomobili della Società operanti sul territorio.
2. Il personale addetto al servizio di portierato/reception dovrà indossare una idonea divisa di lavoro adeguata ai compiti da svolgere e composta da abiti civili.
3. La Società dovrà utilizzare per la verifica degli orari di servizio un sistema automatico di rilevamento delle presenze con un report rilasciato, su richiesta dell'ACI, al referente di quest'ultimo .
4. La Società dovrà utilizzare, per la verifica degli orari di servizio del personale, un sistema automatico di rilevamento delle presenze con report rilasciato, su richiesta dell'ACI, al referente di quest'ultimo.
5. Il personale deve essere dotato di capacità professionali e psico-attitudinali idonee per l'apprezzabile svolgimento delle prestazioni richieste, conoscere le basilari disposizioni in materia di sicurezza, di procedure di primo soccorso, di trattamento dei dati personali, nonché avere conoscenze di base di informatica.
6. Il personale dovrà risultare di gradimento dell'ACI che, in caso contrario e con idonea motivazione, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione che dovrà avvenire immediatamente. La Società si impegna, inoltre, ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di posizione del personale in presenza di sopraggiunte necessità.
7. Durante la permanenza nei locali dell'ACI il personale addetto ai servizi dovrà mantenere un comportamento serio ed irreprensibile sia nei confronti del personale di ACI che del pubblico

che accede agli uffici e dei visitatori in genere e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal referente ACI.

8. Il personale dovrà mantenere l'assoluta segretezza su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e la sicurezza di ACI e, più in generale, dovrà astenersi dal divulgare qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza in relazione allo svolgimento del servizio e/o dal visionare documenti in arrivo o in partenza.
9. Al personale è vietato l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici e, in special modo, apparecchiature informatiche, fax, fotocopiatrici, telefoni, salvo che per motivi connessi allo svolgimento del servizio e comunque in caso di necessità.
10. Il personale è, altresì, obbligato a rispettare tutte le regole e i divieti vigenti sui luoghi di lavoro, in conformità alle disposizioni organizzative interne dell'ACI.

15. Obblighi della Società relativi al personale

1. La Società dovrà avvalersi per tutta la durata del contratto, di personale in possesso dei medesimi requisiti professionali (anzianità, esperienza, qualifica e ruolo) offerti nel progetto tecnico.
2. La Società si impegna a tenere aggiornato l'elenco nominativo del personale dedicato al servizio (sia come titolare che come sostituto), che è stato consegnato prima della stipula del contratto, in ogni caso di variazioni o per eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
3. In quest'ultima ipotesi, come in qualsiasi caso di assenza dell'incaricato al servizio, la Società dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente ricompreso nel suddetto elenco, affinché non si abbiano a verificare carenze o ritardi che possano pregiudicare la regolare esecuzione del servizio, assicurando all'ACI la continuità operativa mediante un nucleo di risorse in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, le prestazioni pianificate.
4. Nel caso di avvicendamenti del personale per sostituzioni, la Società si impegna a comunicarlo preventivamente all'ACI, sostenendo a proprio carico gli oneri relativi al periodo di affiancamento necessario per l'acquisizione delle relative competenze.
5. La Società è obbligata ad informare il proprio personale sugli obblighi di comportamento a cui questo deve attenersi ed è tenuta, pertanto, a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l'esecuzione del servizio ed è direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, risentiti dall'ACI o da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.
6. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'ACI e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Società e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di questa.

16. Sciopero del personale

1. In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza e di portierato/reception proclamato dalle organizzazioni sindacali, la Società dovrà preavvisare l'ACI con la maggiore tempestività possibile.
2. L'ACI opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

17. Rapporti tra le parti – Responsabile esecuzione del contratto

1. Per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta relativa all'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto, l'ACI potrà rivolgersi al referente designato dalla Società. Il referente deve essere reperibile, responsabile dell'organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio considerato. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società.

2. Salvo diverse disposizioni, per l'ACI, i rapporti relativi sia alla gestione del contratto che agli aspetti operativi del servizio verranno tenuti con il Direttore/Responsabile dell'esecuzione del contratto presso la sede centrale di Roma. Il Direttore/Responsabile dell'esecuzione, che sarà designato con la stipula del presente contratto, avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.
3. Qualora il Responsabile dell'esecuzione ACI rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l'ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti nel presente contratto.

18. Corrispettivi

1. I corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente contratto sono indicati nella lettera di offerta della Società, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante.
2. Tali corrispettivi si intendono validi ed operanti anche per gli impieghi straordinari di cui all'articolo 8.
3. Il compenso si riferisce a :
 - a. €....., oltre IVA, quale costo orario per il servizio di vigilanza da prestare mediante piantonamento fisso
 - b. €, oltre IVA, quale costo orario per il servizio di supporto, trasporto di documenti riservati ed accompagnamento del personale ACI per ragioni di istituto, svolto mediante l'ausilio di una guardia giurata e di un'autovettura aziendale a ciò dedicata
 - c. €....., oltre IVA, quale canone mensile per il servizio di vigilanza mediante collegamento del sistema d'allarme alla centrale operativa della Società;
 - d. €, oltre IVA, quale costo orario per l'attività di portierato/reception
 - e. €, oltre IVA, per ogni servizio giornaliero di trasporto valori

Gli eventuali interventi su segnalazione del sistema d'allarme sono ricompresi nel canone mensile del collegamento.

4. L'ACI sarà tenuto a corrispondere alla Società, salvo diversa indicazione, un canone, in quote mensili, come segue:
 - per il piantonamento fisso, in relazione al numero di ore effettuate nel mese di riferimento
 - per il trasporto di documenti riservati ed accompagnamento del personale ACI per ragioni d'istituto, in relazione al numero di ore di servizio effettuate nel mese di riferimento
 - per il collegamento del sistema d'allarme alla centrale operativa della Società, per il canone mensile convenuto
 - per l'attività di portierati/reception, in relazione al numero di ore effettuate nel mese di riferimento;
 - per il trasporto valori, per ogni servizio giornaliero espletato nel mese di riferimento
5. Tenuto conto della durata del contratto, dei suddetti corrispettivi, delle modalità e dei tempi delle prestazioni ordinarie come indicati nel capitolato tecnico, l'importo complessivo del servizio per la durata contrattuale, dal al, ammonta presuntivamente ad €, oltre IVA, oltre la revisione del corrispettivo di cui all'art.19.
6. Il valore contrattuale di cui al precedente comma può subire aumenti o diminuzioni in ragione della modifica alle modalità ed agli orari di esecuzione del servizio, nonché per l'esecuzione di prestazioni straordinarie di cui all'articolo 8 o per eventuali variazioni ed integrazioni dei servizi di cui agli articoli 9 e 10 e, comunque, nei limiti ed alle condizioni ivi stabilite.

7. Sono a carico della società, intendendosi remunerati con i suddetti corrispettivi, tutti gli oneri ed i rischi comunque connessi all'esecuzione del presente contratto.
8. I servizi straordinari di cui all'art.8 saranno liquidati con fatturazione separata, a consuntivo.

19. Revisione del corrispettivo

1. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per il primo anno di appalto e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione.
2. A decorrere dal secondo anno di appalto, detto corrispettivo potrà essere adeguato qualora eventuali scatti della contingenza o accordi di categoria imponessero sensibili aumenti salariali e provocassero aggravii degli oneri previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente della Società.
3. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte all'ACI almeno trenta giorni prima della data di scadenza e dovranno essere supportate da idonea documentazione quale la dichiarazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro attestante gli aumenti intervenuti nel costo della manodopera nel settore delle imprese svolgenti attività di vigilanza e/o portierato/reception. Le richieste presentate senza le suddette dichiarazioni saranno prive di effetto.
4. Qualora si verificassero variazioni in diminuzione nei costi della manodopera, l'ACI si riserva di comunicare alla Società, entro gli stessi termini e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la conseguente riduzione del corrispettivo, da determinare con gli stessi criteri previsti per gli aumenti.
5. In caso di proroga espressa per un periodo di sei mesi, come previsto dall'articolo 6, l'importo dell'appalto non sarà soggetto a variazione.

20. Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, salvo diverse disposizioni, la Società dovrà emettere una fattura mensile posticipata che dovrà essere trasmessa all'ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza – Area Fornitori – via Marsala, n.8, 00185 Roma – P. IVA 00907501001, casella postale 2389-00100 Roma AD.
2. In caso di aggiudicazione in capo ad un RTI, le fatture dovranno essere emesse dalla Società mandataria.
3. Per la corretta gestione contabile, salvo diversa disposizione, le fatture dovranno portare in evidenza la tipologia del servizio svolto, il periodo di riferimento, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n....., unico per tutto il periodo contrattuale, i numeri di ordine di acquisto (ODA), con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verrà, di volta in volta, comunicato.
4. La fattura dovrà, inoltre, essere corredata da un report di esecuzione lavoro dal quale dovrà risultare ogni attività svolta, nonché le ore di servizio effettivamente prestate.
5. La Società prende atto che i riferimenti da apporsi sulle fatture e la trasmissione dei report sono da considerarsi come requisiti essenziali ai fini del pagamento delle fatture.
6. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture, presso le Poste Italiane S.p.A. o l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente postale o bancario dedicato, comunicato dalla Società, ai sensi dell'articolo 36, previa verifica, da parte dell'ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a

15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.

9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l'irregolarità, l'Ente potrà provvedere ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n.207/2010 per le inadempienze accertate.
10. Ai sensi del comma 8 dell'art.6 del DPR n.207/2010, nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l'ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

21. Garanzia definitiva

1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state esattamente adempiute.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione.
3. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

22. Impegni specifici della Società

1. La Società si impegna a curare, mediante proprio personale specializzato, il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali ed il controllo della loro buona esecuzione.
2. La Società si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI, dei controlli, di cui al successivo art.32, sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la Società si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
4. La Società prende atto che nel corso dell'esecuzione del servizio i locali ed i beni continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d'uso, da personale dell'ACI; la Società si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell'ACI e del pubblico utente dei servizi ACI.
5. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ACI e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento del servizio o per cause non imputabili all'ACI.
6. La Società si obbliga a dare immediata comunicazione all'ACI del venir meno delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza e trasporto valori, rilasciata ex articolo 134 e seguenti del T.U.L.P.S. e s.m.i.
7. Alla scadenza del contratto o comunque alla sua cessazione per qualsiasi motivo, la Società dovrà provvedere a propria cura e spese a disinstallare e a ritirare le eventuali apparecchiature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tempo utile per garantire il regolare subentro della società subentrante.
8. In tal caso, la Società si impegna, inoltre, a garantire la massima cooperazione per consentire il regolare trasferimento dei servizi al soggetto subentrante, consentendo eventuali affiancamenti del personale ed ogni altra attività strumentale allo scopo senza che ciò possa produrre oneri a carico di ACI.

23. Responsabilità della Società

1. La Società è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da ACI nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose (di proprietà sua, di ACI e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando ACI da qualsiasi responsabilità.
2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi per fatti verificatisi durante l'espletamento dei servizi, la Società ha stipulato la polizza assicurativa di cui alle premesse, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
3. La Società è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e nell'eventualità in cui si verificassero ammanchi di materiali o danni agli impianti ed alle strumentazioni in dotazione all'ACI e si accertasse la responsabilità del personale della Società, quest'ultima risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall'ACI.
4. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione, richiesta di risarcimento/indennizzo richiesti all'ACI stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
5. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

24. Obblighi nei confronti dei dipendenti

1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.

25. Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro

1. La Società, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, a dotarli dei dispositivi di protezione necessari per garantire la sicurezza in

relazione al tipo di attività svolta, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

3. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
5. L'ACI assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e, mediante la predisposizione del Documento informativo, fornisce all'Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e le misure individuate per eliminarli o ridurli al minimo.
6. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

26. Costi per la sicurezza

1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.81/2008, allo stato non sono individuabili rischi da interferenze, nonostante sia previsto che le prestazioni, oggetto del contratto, vengano svolte durante orari di lavoro in cui sono presenti dipendenti dell'Ente e/o addetti di Ditte affidatarie di altri contratti; pertanto, i costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.
2. Gli interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurali, nonché gli accorgimenti indicati nel suddetto documento si presume siano sufficienti ad evitare le interferenze; in ogni caso, con il supporto del responsabile della sicurezza ACI ed in accordo con la società, saranno valutate eventuali ulteriori interferenze con altre attività e, ove necessario, determinati gli eventuali costi per approntare le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi.

27. Riservatezza e trattamento dati

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art.7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs.n.196/2003, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società è obbligata al rispetto del D.Lgs.n.196/2003, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività di cui al presente atto.

28. Segreto d'ufficio

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

29. Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.116 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000.
3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

30. Cessione del credito

1. La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
2. La legge n.136/2006 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.

31. Fallimento della Società

1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.
2. In caso di RTI, qualora si verificasse il fallimento della Società mandataria, l'ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzi delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
3. In caso di fallimento della Società, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente,

escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

32. Verifiche e controlli in corso di esecuzione

1. L'ACI potrà, in qualunque momento, anche senza preavviso, - sia in proprio sia per mezzo di incaricati - eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l'esatto adempimento del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nelle leggi, nel presente contratto o impartite dal Responsabile ACI.
2. Nel caso di risultanze negative, l'ACI ne darà comunicazione alla Società prima per le vie brevi, poi con apposita contestazione scritta, fissando un congruo termine per l'adempimento; nel caso in cui l'inadempimento si protragga, l'ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, secondo quanto previsto all'art.34.

33. Penali e detrazioni – Arbitraria sospensione del servizio

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 34 e 35, qualora la Società non esegua o esegua parzialmente anche una sola delle prestazioni relative ai servizi oggetto del contratto ovvero non le esegua con le modalità ed i tempi previsti nel contratto e nel capitolato tecnico o in conformità alle disposizioni impartite dal Responsabile, l'ACI potrà applicare una penale variabile dal 2% (duepercento) al 5% (cinquepercento) del corrispettivo mensile relativo al servizio interessato all'inadempienza in ragione della gravità dell'inadempimento, come di seguito specificato:

– prima inadempienza contrattuale	2%
– seconda inadempienza contrattuale	3%
– terza inadempienza contrattuale	4%
– quarta inadempienza contrattuale	5%
2. In aggiunta alle penali di cui al 1° comma, in caso di ritardi, sospensioni o interruzioni nel servizio da parte delle risorse dedicate, l'ACI potrà applicare una penale pari ad 1/3 del corrispettivo giornaliero se l'assenza è pari o inferiore ad un'ora e ad un importo pari al canone giornaliero se l'assenza è superiore ad un'ora.
3. Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di tre giorni, l'ACI ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto, senza bisogno di messa in mora, secondo quanto indicato nel successivo art.34.
4. Qualora la Società non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, l'ACI potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art.21 che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.
5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, ovvero nel caso in cui le penali di cui al 2° comma dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l'ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI.
7. Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera la Società dell'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

34. Diffida ad adempiere - Risoluzione

1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, in conformità all'art.32, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, l'ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, salvo il risarcimento del danno subito.
3. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata e l'ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento della cauzione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
 - b) perdita, da parte della Società, dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
 - c) esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
 - d) avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI, ai sensi del precedente articolo 20;
 - f) gravi e ripetute violazioni delle legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - g) gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
 - h) gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
 - i) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.
5. L'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione, con deduzione, peraltro, delle spese che l'ACI stesso debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.
6. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario: L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

35. Recesso

1. L'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante posta certificata, nei seguenti casi:
 - a) giusta causa;
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trasferimento, riduzione o soppressione di uffici;
 - c) esito negativo del periodo di prova.

2. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.
3. L'ACI ha, altresì, la facoltà di recedere parzialmente dal contratto relativamente ad uno o più servizi, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del corrispettivo nella misura corrispondente all'avvenuta riduzione del servizio.
4. In entrambe le ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all'ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

36. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

37. Foro competente

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

38. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI.
2. A tal fine, la società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che l'impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.

Data

L'AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA

LA SOCIETA'

Postilla

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 7 Periodo di prova
- Art. 8 Servizi straordinari
- Art. 9 Variazioni del servizio
- Art. 20 Fatturazione e modalità di pagamento
- Art. 21 Garanzia definitiva
- Art. 22 Impegni specifici della Società
- Art. 23 Responsabilità della Società
- Art. 28 Segreto d'ufficio
- Art. 29 Cessione del contratto
- Art. 32 Verifiche e controlli in corso di esecuzione
- Art. 33 Penali e detrazioni – Arbitraria sospensione del servizio
- Art. 34 Diffida ad adempiere - Risoluzione
- Art. 35 Recesso
- Art. 36 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 37 Foro competente
- Art. 38 Oneri fiscali e spese contrattuali

Data

LA SOCIETA'